

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 755, 893, 991 e 1099-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1973, risultante dall'unificazione

DEI

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA, PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, ARFÈ, AVEZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI, TORTORA (755); MARTINAZZOLI, CENGARLE, DE CAROLIS (893); LUGNANO, BOLDRINI, BRANCA, GALANTE GARRONE, PETRELLA, SABADINI, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI (991)

E DEL

DISEGNO DI LEGGE

(n. 1099)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

modificato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, nella seduta del 28 marzo 1974 (V. Stampato n. 2428)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 marzo 1974

Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza
delle comunicazioni

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

PARTE I

MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE
E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 1.

Dopo l'articolo 615 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 615-bis. — (*Interferenze illecite nella vita privata*). — Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di pubblica informazione, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Art. 2.

L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 617. — (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni telegrafiche o di conversazioni telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione telegrafica o telefonica a lui non diretta o di

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

PARTE I

MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE
E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 1.

Identico:

« Art. 615-bis. — (*Interferenze illecite nella vita privata*). — Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

Identico.

Art. 2.

Identico:

« Art. 617. — (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

una conversazione telefonica tra altre persone, ovvero le interrompe o le impedisce, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 617 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 617-bis. — (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Art. 3.

Identico:

« Art. 617-bis. — (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

« Art. 617-ter. — (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telefoniche). — Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telefonica vera, è punito, qualora ne faccia uso o lascia che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale è abrogato.

Dopo l'articolo 226 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 226-bis. — (Facoltà relative alle comunicazioni o conversazioni telefoniche). —

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

« Art. 617-ter. — (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). — Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

Identico.

Art. 4.

Dopo l'articolo 623 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 623-bis. — (Comunicazioni e conversazioni non telegrafiche o telefoniche). — Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche, si applicano a qualunque altra trasmissione di suoni, immagini od altri dati effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate ».

Art. 5.

Identico.

Identico:

« Art. 226-bis. — (Facoltà relative alle comunicazioni o conversazioni). — Previa au-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche con riferimento solo ai seguenti reati:

- 1) delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a tre anni di reclusione;
- 2) reati concernenti la produzione, il commercio e l'impiego di stupefacenti;
- 3) reati concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- 4) reati di contrabbando;
- 5) reati di molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono.

Non è consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni telefoniche dell'imputato con il difensore, il consulente tecnico e i loro ausiliari.

A pena di nullità assoluta non si può tener conto delle intercettazioni telefoniche effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità delle prescrizioni in essa stabilite, nonchè delle notizie od immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-bis del codice penale. La nullità di cui sopra è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ».

« Art. 226-ter. — (*Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche*) — L'autorizzazione è concessa con decreto specificamente motivato del procuratore della Repubblica del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi e sussista effettiva necessità delle operazioni da effettuare.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

torizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche soltanto in caso di indagini relative ai seguenti reati:

- 1) delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione;
- 2) reati concernenti gli stupefacenti;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;
- 5) reati di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono.

La stessa disposizione si applica alle comunicazioni e conversazioni previste dall'articolo 623-bis del codice penale.

Non è consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano le rispettive attività ».

Soppresso.

(*V. articolo 226-quinquies, sub articolo 5*).

« Art. 226-ter. — (*Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni*). — L'autorizzazione prevista nel precedente articolo è disposta con decreto motivato del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi di reato, da indicarsi specificamente nel decreto, oppure sussista effettiva necessità

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Il decreto deve indicare, inoltre, le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non potrà superare i giorni quindici. Il termine può essere prorogato per periodi successivi di sette giorni fino a che ne sussista la necessità, con ordinanze del giudice istruttore su richiesta del procuratore della Repubblica. Qualora si renda necessaria la proroga, il relativo provvedimento deve darne specifica e motivata giustificazione.

I decreti e le ordinanze sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro ».

« Art. 226-*quater*. — (*Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* devono essere effettuate esclusivamente in un ufficio o impianto telefonico di pubblico servizio.

Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora nonchè i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucri sul quale è indicato il numero delle custodie nonchè il numero dell'apparecchio telefonico controllato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nei confronti dell'indiziato di limitare la libertà delle comunicazioni ai fini dell'acquisizione di prove, non altrimenti conseguibili, per l'accertamento del fatto per cui si procede.

Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata, solo per due volte, con ordinanza, per periodi successivi di quindici giorni, ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica e dettagliata motivazione.

I decreti e le ordinanze che dispongono le intercettazioni sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, e di essi viene trasmessa copia al procuratore generale presso la corte di appello.

Delle intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito pubblico registro ».

« Art. 226-*quater*. — (*Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni*). — Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* devono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.

Identico.

Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucri sul quale è indicato il numero delle custodie nonchè il numero dell'apparecchio controllato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica o al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni. Il magistrato dispone la trascrizione delle registrazioni.

Le trascrizioni delle registrazioni devono essere eseguite sotto la sorveglianza del cancelliere o del segretario eventualmente assistiti da esperti nominati dal giudice ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.

I processi verbali delle attività previste nei capoversi precedenti, con allegate le registrazioni, debbono essere depositati in cancelleria o in segreteria entro cinque giorni dal compimento delle stesse, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato.

Ai soli difensori degli indiziati o imputati è comunicato, immediatamente, l'avviso che entro il termine fissato ai sensi del capoverso precedente essi hanno facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni.

Dopo le comunicazioni previste nel capoverso precedente, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonché dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullità o estranei ai fini istruttori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.

Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte.

Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco ».

« Art. 226-*quinquies*. — (*Divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite*). — A pena di nullità insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si può tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa stabilite, nonché delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-*bis* del codice penale ».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

L'articolo 339 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 339. — (*Accesso agli uffici telefonici*). — Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-bis il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto all'articolo 226-ter, può disporre l'accesso agli uffici od impianti telefonici di pubblico servizio per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni telefoniche.

Alle operazioni procede personalmente; può anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.

Per le modalità di esecuzione delle operazioni di verbalizzazione, di registrazione e di trascrizione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 226-quater ».

Art. 6.

Dopo il terzo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Si procede a porte chiuse alla lettura dei processi verbali contenenti la trascrizione delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o all'ascolto delle registrazioni delle comunicazioni medesime quando la lettura o l'ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza ».

PARTE II

DISPOSIZIONI FINALI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

Identico:

« Art. 339. — (*Accesso agli uffici telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione*). — Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-bis, il magistrato, con decreto motivato secondo quanto previsto dall'articolo 226-ter, può disporre l'accesso agli uffici od impianti telefonici di pubblico servizio per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni telefoniche, nonchè agli uffici telegrafici ed agli impianti radio di pubblico servizio.

Il magistrato procede personalmente alle operazioni, ovvero vi delega un ufficiale di polizia giudiziaria.

Identico.

Art. 7.

Dopo il secondo capoverso dell'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Si procede a porte chiuse alla lettura dei processi verbali contenenti la trascrizione delle intercettazioni o all'ascolto delle registrazioni delle medesime quando la lettura o l'ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza ».

PARTE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo 226-quinquies del codice di procedura penale si applicano

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'interno, e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con propri decreti alla elencazione degli apparecchi o strumenti idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli 615-bis e 617 del codice penale.

Chiunque, senza licenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro dell'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nel precedente comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'interno, e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con propri decreti alla elencazione degli apparecchi o strumenti e delle parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli 615-bis e 617 del codice penale.

Per gli apparecchi e strumenti di dotazione delle forze armate e delle forze di polizia provvedono i Ministri competenti.

Chiunque, senza licenza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro dell'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nei precedenti commi, o parti di essi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Art. 10.

Il procuratore della Repubblica è responsabile della custodia degli apparati e strumenti di intercettazione telefonica e telegrafica installati presso la procura della Repubblica.

Art. 11.

Identico.